

**Banca d'Italia aggiorna i provvedimenti
in materia antiriciclaggio per gli operatori non
finanziari gestori del contante:
le principali novità.**

"Disposizioni sull'elenco e sugli assetti organizzativi"

Le principali novità formalizzate dalla Banca d'Italia con le "Disposizioni sull'elenco e sugli assetti organizzativi" riguardano la figura del sostituto Responsabile AML, nonché i controlli di terzo livello per gli operatori di minori dimensioni e complessità operativa.

Al fine di garantire la continuità operativa della funzione antiriciclaggio, è stato precisato che i requisiti di onorabilità, indipendenza e adeguata professionalità richiesti per la Figura del sostituto Responsabile AML devono essere analoghi a quelli previsti per il Responsabile AML. È stato inoltre chiarito che:

- la nomina del sostituto deve avvenire con deliberazione dell'organo di gestione, previo parere dell'organo di controllo, se presente;
- non è necessario che il sostituto faccia parte della funzione AML, ma deve possedere le competenze necessarie per svolgerne efficacemente le funzioni;
- la figura del sostituto deve essere esplicitamente indicata nell'organigramma e nelle procedure interne;
- in caso di assenza o impedimento del Responsabile AML, il sostituto esercita le medesime funzioni;
- il sostituto non può coincidere con la figura dell'Alto Dirigente.

In ordine invece alle disposizioni specifiche per gli operatori di minori dimensioni e complessità operativa, la normativa ribadisce la non obbligatorietà dell'istituzione della funzione di revisione interna negli operatori cd. minori, richiedendo tuttavia lo svolgimento dei controlli di terzo livello, anche in assenza di una struttura dedicata.

Tali controlli possono essere affidati a una risorsa interna già presente, a condizione che possieda i requisiti indicati nelle Disposizioni.

Resta ferma, infine, la necessità di commisurare l'intensità e la frequenza dei controlli proporzionalmente alla dimensione e complessità operativa di ciascun operatore.

“Disposizioni in materia di adeguata verifica e conservazione dei dati”

Le novità introdotte dalla Banca d'Italia con le "Disposizioni in materia di adeguata verifica e conservazione dei dati" incidono su diversi aspetti operativi.

In particolare, viene ribadito l'approccio basato sul rischio anche con riferimento all'acquisizione di informazioni necessarie allo svolgimento dei controlli in costanza di rapporto.

Viene rafforzata l'attività di collaborazione tra Operatori con focus particolare sul cd. Soggetto Servito. L'esito della consultazione ha portato alla completa riscrittura dello scambio informativo necessario per adempiere all'adeguata verifica, al monitoraggio dell'operatività e al controllo costante.

Infine, vengono chiariti gli adempimenti riguardanti la transizione di un cliente da una classe a rischio elevato a una a rischio più contenuto, che rappresenta, come noto, una fase particolarmente delicata, in quanto implica un allentamento delle misure di adeguata verifica. Per questa ragione, ogni decisione in tal senso deve essere motivata dal Responsabile AML e confermata da un alto dirigente.